

EPAP  
N. 0043652 del 28/09/2015



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE *feriale*

Composto

Dott. M. Corrias	PRESIDENTE
Dott. V. Vitalone	GIUDICE REL.
Dott. L. D'Alessandro	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nei procedimenti riuniti RG 53988/2015, 54175/2015 e 54199/2015 assunti in riserva all'udienza del 2.9.2015

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.9.2015;  
rilevato che il ricorrente, con ricorso *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, ha chiesto che il Tribunale revochi l'ordinanza, pronunciata su ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, emessa in data 28.7.2015 con cui veniva sospeso il risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell'Ente Pluricategoriale di Assistenza e Previdenza (di seguito, EPAP) indette con determina presidenziale del 29.12.2014;

preso atto che sono stati proposti reclami avverso lo stesso provvedimento e che sono stati conseguentemente riuniti;

rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto vengono in rilievo situazioni giuridiche riconducibili a presunti diritti soggettivi degli originari ricorrenti, senza che a nulla possa rilevare l'eventuale funzione pubblicistica svolta dall'ente previdenziale, sostanziandosi il ricorso sulla pretesa di voler vanificare gli esiti del procedimento elettorale per la nomina degli organi istituzionali dell'ente, e ciò sul presupposto di una lesione ai diritti dei singoli partecipanti ad una conduzione legittima e trasparente dello stesso procedimento; anche se nel ricorso introduttivo non è chiara sotto alcun profilo quale sia l'azione di merito da coltivarsi e per la quale sono stati richiesti provvedimenti anticipatori e ciò costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del sommario fondamento della pretesa che, in tanto è infondata in quanto è incerta,

rilevato che occorre, in via preventiva, rammentare che il corpo elettorale è "*suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alla categoria professionale confluyente nell'Ente*" (art. 6, comma 2, lett. a), Statuto dell'Ente) e che detti quattro Collegi sono così individuati: il Collegio 1, costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali; il Collegio 2, costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale degli Attuari; il Collegio 3, costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Chimici; il Collegio 4, costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Geologi (art. 5, regolamento elettorale dell'Ente) e che le elezioni dei quattro Collegi costituiscono dei sub procedimenti tra loro distinti ("*Le elezioni si svolgono a suffragio diretto nell'ambito di ciascun Collegio elettorale...*" e "*Ciascun elettore ha il diritto di votare un solo candidato della categoria professionale di appartenenza sia per il Consiglio di Indirizzo Generale, sia per il Consiglio di Amministrazione, sia per il Comitato dei Delegati*", art. 8, commi 1 e 2, regolamento elettorale dell'Ente);

rilevato che, così come prescritto dal regolamento elettorale dell'Ente, la modalità di voto tramite "voto per via telematica" si esercita tramite immissione di una password

(prot. 4120 dell'1.3.2011) del Garante per la protezione dei dati personali, prodotto in atti, è stato appurato, al termine di un'istruttoria preliminare, che la procedura di voto per via telematica salvaguardava la assoluta riservatezza e quindi segretezza del voto; rilevato che l'art. 9, ultimo periodo, del regolamento elettorale dell'Ente prescrive che la modalità di voto per via telematica "sarà attiva sino alle ore dodici del giorno precedente la data di apertura del Seggio Elettorale per il voto diretto"; rilevato che con la determina prot. 00198002015 del 5.5.2015, il Presidente dell'Ente, avuta notizia e verificata la presenza di un "errore materiale nella compilazione degli elenchi dei candidati presenti nell'area riservata per la votazione elettronica" dei Collegi elettorali 1 e 4, ha interrotto la procedura di voto per i soli Collegi elettorali 1 e 4; rilevato che con la determina prot. 00211192015 dell'8.5.2015, il Presidente dell'Ente ha disposto il nuovo calendario delle elezioni per i Collegi elettorali 1 e 4 e che ha, secondo quanto previsto dal citato art. 9, calendarizzato ex novo le elezioni per i suddetti due Collegi in modo tale che il voto telematico si concludesse entro le ore 12.00 del giorno precedente il voto presso il seggio elettorale; rilevato che non v'è stata alcun indebito esercizio, da parte del Presidente dell'Ente, di funzioni assegnate al Presidente del seggio elettorale, poiché il regolamento elettorale prevede che spettino al Presidente dell'Ente la formazione del manifesto elettorale e la determinazione della data delle elezioni, dal che ne consegue che allo stesso spetti anche l'eventuale e necessaria correzione del manifesto elettorale "telematico" qualora vengano ravvisate difformità rispetto a quello cartaceo; rilevato che non risulta pertanto violato il principio di contestualità, dal momento che lo spoglio delle schede è stato, dopo la riedizione del sub procedimento elettorale relativo ai Collegi 1 e 4, simultaneo per i quattro distinti Collegi elettorali; rilevato che l'eventuale ineleggibilità di alcuni candidati, prospettata dall'originario ricorrente e da coloro che sono intervenuti a suo favore, non inficia l'intero procedimento elettorale poiché è questione giuridicamente inidonea ad inficiarne complessivamente gli esiti, potendo riguardare eventualmente profili che investono le singole posizioni degli eletti; rilevato che non sussiste peraltro il *periculum in mora*, dal momento che il procedimento elettorale relativo ai Collegi 1 e 4, inizialmente interrotto, è stato (dopo la nuova calendarizzazione ad opera del Presidente dell'Ente) regolarmente tenuto e si è concluso, né che possono penalizzarsi le categorie professionali i cui procedimenti si sono regolarmente svolti, palesandosi in tal senso l'inopportunità di inficiare il procedimento elettorale, con la conseguente impossibilità di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali dell'ente; rilevato che, al termine delle elezioni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, dello statuto dell'ente, i quattro distinti consigli dell'ordine delle relative quattro categorie confluenti nel medesimo hanno proceduto alla designazione, come componenti del consiglio di amministrazione, dei rispettivi componenti quali risultanti dalla graduatoria delle elezioni; ritenuto perciò che non può essere condivisa la decisione oggetto di reclamo proprio sul punto del sommario fondamento del diritto fatto valere con il ricorso, non emergendo in modo chiaro e compiuto la sussistenza di elementi di illegittimità di esso o comunque di non tale pregnanza da inficiarlo, dovendosi comunque prendere atto, come sopra rappresentato, che vi è stata già la designazione degli eletti, sicché il provvedimento impugnato di "sospensione del risultato delle elezioni" non è comunque in termini con l'effettivo contenuto delle richieste originarie stante la formale assunzione di determinazioni dell'ente;


rilevato che da ciò consegue la soccombenza nelle spese di entrambe le fasi come meglio indicato in dispositivo;

**P.Q.M.**

revoca l'ordinanza reclamata e per l'effetto rigetta il ricorso ex art 700 c.p.c. come proposto da Fabio Pallotta che condanna in solido con gli intervenuti a suo favore in primo grado alle spese della prima fase, pari ad € 2.670,00 oltre accessori, e condanna il medesimo Pallotta e tutti gli intervenuti a suo favore alla rifusione delle spese legali per la fase di reclamo pari ad € 4.670,00 oltre accessori a favore dell'ente reclamante, e le compensa con gli intervenuti a favore del medesimo.

Roma, 2 settembre 2015

Il Presidente  
Dr. Massimo Corrias



Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Marta D'Auria, magistrato ordinario tirocinante.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 28/9/15

Il CANCELLIERE  
D.ssa Anna Maria Cinquegrana

